



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
U.O.D. 02 – Centro Funzionale Multirischi

Progetto
per l'approvvigionamento del servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile

all. **B**

CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Il R.U.P.
D.ssa Francesca Napoli

Visto: Il Dirigente della U.O.D. 02
Ing. Mauro Biafore

settembre 2021

Indice

- Articolo 1. Premessa e definizioni
- Articolo 2. Oggetto dell'appalto
- Articolo 3. Entità dell'appalto e quadro economico di progetto
- Articolo 4. Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (DUVRI)
- Articolo 5. Caratteristiche generali del servizio
- Articolo 6. Area di interesse
- Articolo 7. Caratteristiche tecniche del servizio
 - 7.1 Servizio di visualizzazione in tempo reale
 - 7.2 Servizio di visualizzazione in tempo differito
- Articolo 8. Prova di funzionamento
- Articolo 9. Progettazione esecutiva del servizio
- Articolo 10. Durata del contratto
- Articolo 11. Interventi di manutenzione del servizio e/o di ripristino della piena funzionalità
- Articolo 12. Invariabilità del corrispettivo d'appalto e modalità di pagamento
- Articolo 13. Inadempimenti e penali
- Articolo 14. Trattamento dei lavoratori
- Articolo 15. Cauzione definitiva
- Articolo 16. Cessione e/o fallimento dell'appaltatore - Subentro nella titolarità del contratto
- Articolo 17. Risoluzione del contratto
- Articolo 18. Definizione delle controversie
- Articolo 19. Trattamento di dati personali
- Articolo 20. Spese di contratto

1. Articolo 1

Premessa e definizioni

Di seguito si riportano le caratteristiche tecniche e prestazionali del servizio che l'Amministrazione intende appaltare, sulla base del progetto all'uopo predisposto e le definizioni adottate, a cui far riferimento ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato e degli ulteriori elaborati costitutivi del progetto e in esso richiamati, predisposti per l'espletamento della procedura di gara e per l'affidamento dell'appalto mediante stipula di contratto in forma pubblica-amministrativa

- D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;L.R. n. 3/2007 e ss.mm.ii.: Legge Regionale della Campania n.3 del 27 febbraio 2007: “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, in relazione alle norme entrate in vigore alla data del 20 settembre 2007 e, pertanto, applicabili all'appalto in oggetto, così come specificato nella Circolare Regionale n. 2007.0741399 del 03/09/2007, attuativa della Legge Regionale n. 3/2007 e nella quale sono specificati gli articoli la cui vigenza è rinviata all'adozione di specifici atti deliberativi e/o all'approvazione di specifici atti regolamentari;
- D.P.G.R.C. n. 58 del 24 marzo 2010 e ss.mm.ii.: “Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”;
- REGOLAMENTO REG. N. 9 del 30/10/2018 e ss.mm.ii.: “Modifiche al Regolamento Reg. N. 7/2010 di attuazione della Legge Regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania”, approvato con DPGR n. 58 del 24 marzo 2010;
- AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: l'Amministrazione Aggiudicatrice che affida e per conto della quale viene eseguito l'appalto;
- APPALTATORE/APPALTATRICE: la persona fisica o società, l'operatore economico, il raggruppamento o il consorzio di imprese che assume il contratto oggetto dell'appalto;
- PROGETTO: il progetto, redatto dall'Amministrazione, costituito dagli elaborati tecnici e illustrativi delle caratteristiche funzionali e tecniche e dalle specifiche prestazionali dei servizi connessi all'esecuzione dell'appalto;
- SERVIZI: l'insieme integrato delle prestazioni oggetto d'appalto, costituito dall'insieme delle forniture e dei servizi connessi all'esecuzione dello stesso, nonché i corsi di addestramento per il personale;
- CONTRATTO: l'atto specifico di affidamento dell'appalto, nonché l'insieme di tutta la documentazione al medesimo allegata o ivi richiamata;
- DIRETTORE TECNICO: il soggetto incaricato dall'Appaltatore, cui fanno capo le funzioni di interfaccia dell'Appaltatore medesimo nei confronti dell'Amministrazione appaltante ai fini della gestione ed esecuzione dell'appalto;

- **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:** il/la professionista, incaricato/a dall'Amministrazione appaltante di assicurare lo svolgimento dei compiti e delle funzioni previste dalle disposizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

Articolo 2

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la fornitura del **“Servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile”**, per il territorio della Regione Campania

Nel presente elaborato sono riportate le caratteristiche tecniche e prestazionali del suddetto servizio, la cui funzionalità ed efficienza dovranno, in ogni caso, risultare pari o superiori a quelle del servizio, attualmente in esercizio presso la Regione Campania e utilizzato dalle strutture operative della protezione civile regionale (Sala Operativa Regionale Unificata e Centro Funzionale Multirischi), ai fini della valutazione delle criticità meteo-idrologiche attese e/o in atto sul territorio regionale e della conseguente attivazione delle procedure di allertamento per il rischio idraulico e idrogeologico, approvate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 2005, n. 299 e ss.mm.ii., rese operative sul territorio regionale, ai sensi e per gli effetti della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., dal 01 settembre 2005.

Ogni dettaglio informativo sul servizio in esercizio e sulle relative caratteristiche e modalità di fruizione è riportato nella relazione tecnica illustrativa, parte integrante e sostanziale del presente capitolato, unitamente agli altri elaborati progettuali predisposti dall'Amministrazione.

Articolo 3

Entità dell'appalto e quadro economico di progetto

L'entità complessiva dell'appalto relativo ai due anni di fornitura del Servizio di visualizzazione in tempo reale dei fulmini, utilizzato per l'allertamento per il rischio idrogeologico ai fini di protezione civile, rinnovabile alle stesse condizioni tecniche ed economiche, per ulteriori due anni secondo le modalità specificate all'Articolo 9 del presente capitolato, ammonta ad **€ 36.000,00, oltre I.V.A. al 22%**, come da quadro economico di progetto, riportato nella citata relazione tecnica illustrativa.

Nell'importo a base d'appalto sono ricompresi tutti gli oneri indiretti cui l'Appaltatore potrà essere soggetto o che dovrà comunque sostenere per la fornitura del servizio oggetto di affidamento, anche se non espressamente menzionati, ma necessari ad assicurare l'approvvigionamento delle prestazioni, da parte dell'Amministrazione, con gli standard minimi previsti nel presente capitolato tecnico e prestazionale e negli ulteriori elaborati progettuali. Sono esclusi gli eventuali oneri per la connessione alla rete internet pubblica che restano a carico dell'Amministrazione e le ulteriori somme a disposizione riportate nel quadro economico di progetto.

Articolo 4

Documento Unico di Valutazione Rischi di Interferenze (DUVRI)

Si dà atto, con riferimento all'art. 26 del d. lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., che, in relazione al presente appalto, non sussistono rischi di interferenze e, non essendo necessario procedere alla predisposizione del DUVRI, l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Articolo 5

Caratteristiche generali del servizio

Il servizio offerto dovrà essere basato su una rete di sensori ad alta precisione e di provata affidabilità, costituenti una rete di monitoraggio a copertura uniforme dell'intero territorio di interesse (aree marine prospicienti comprese); a questo scopo il fornitore dovrà dichiarare il numero e la posizione dei sensori di rete, già installati e operativi al momento della dichiarazione, a copertura del territorio italiano. In ogni caso la rete dovrà presentare, pena esclusione, un numero di sensori non inferiore a 14 sul territorio italiano di cui almeno 5 interni all'area di interesse.

Il servizio dovrà consentire agli operatori sia la visualizzazione in tempo reale che in tempo differito dei fulmini che cadono nell'area geografica come individuata al successivo Articolo 6, con un'efficienza minima del 95%, per i fulmini nube-suolo ed una capacità di discriminazione tra nube-suolo e nube-nube non inferiore all'85%.

Il servizio dovrà coprire tutti i fulmini nube-suolo aventi una intensità di picco di corrente pari a 2kA o maggiore, con una precisione media sul punto di impatto pari a +/-250 metri.

Le suddette prestazioni dovranno essere comprovate da pubblicazioni scientifiche e/o altra idonea documentazione relativa alla rete stessa oggetto di offerta o a reti della medesima tecnologia e dimensioni (distanze inter-sensore, area coperta).

Per "tempo reale" si intende un ritardo massimo garantito inferiore a 30 secondi tra l'istante in cui cade il fulmine e l'istante in cui l'informazione viene visualizzata dall'utente.

Dovrà essere possibile fruire del servizio utilizzando un qualsiasi personal computer con sistema operativo Windows (con compatibilità almeno a partire da Windows 10, attualmente utilizzato presso la Sala Operativa e il Centro Funzionale), utilizzando un normale accesso alla rete internet pubblica.

Eventuali necessità di configurazioni personalizzate del firewall (ad esempio la porta utilizzata per la trasmissione delle informazioni dal/dai server e i protocolli utilizzati), delle impostazioni di sicurezza della rete LAN dell'utilizzatore, di eventuali software necessari per la fruizione del servizio o di limitazioni della tipologia o della versione dei browser, dovranno essere chiaramente esplicitate in sede di offerta.

Il servizio dovrà consentire la visualizzazione di tutti i fulmini nube-suolo e dovrà essere in grado di rilevare e visualizzare anche i singoli colpi di corrente contenuti in un fulmine (i cosiddetti "colpi di fulmine").

Per ciascun "colpo di fulmine" le informazioni minime che dovranno essere rese disponibili sono:

1. Data e istante in cui si è verificato;
2. Coordinate del punto di impatto;
3. Picco di corrente e polarità;
4. Numerale progressivo del colpo nel fulmine di riferimento.

Il servizio dovrà essere configurato graficamente su mappe cartografiche generali e su quelle personalizzate, disponibili sulle macchine locali, e non, quindi, su mappe presenti su server remoti.

Articolo 6

Area di interesse

L'area geografica minima, all'interno della quale dovrà essere garantita la visualizzazione delle scariche elettriche, è di seguito individuata, in termini di coordinate geografiche, riferite all'ellissoide WGS84:

Latitudine minima:	38.700 N
Latitudine massima:	43.000 N
Longitudine minima:	12.000 E
Longitudine massima:	16.000 E

Articolo 7

Caratteristiche tecniche del servizio

Fatto salvo quanto riportato all'articolo 5 del presente capitolato, il servizio dovrà consentire sia la visualizzazione in tempo reale, che la visualizzazione in tempo differito, mediante accesso ad una banca dati contenente tutte le informazioni disponibili sui fulmini e sui colpi di fulmine (istante di accadimento, coordinate del punto di impatto, picco di corrente e polarità, ecc...), in modo da poter riprodurre in tempo differito le stesse condizioni verificatesi durante l'evento.

Nel caso in cui la fruizione del servizio preveda la fornitura di un software proprietario o non reperibile gratuitamente sul web e/o di apparati hardware (chiavi hardware, hardware personalizzato, ecc...) da collegare alla postazione di lavoro, sarà a carico dell'aggiudicatario l'adeguamento necessario delle tempistiche di cui al successivo Articolo 10.

7.1 Servizio di visualizzazione in tempo reale

Il servizio dovrà consentire la visualizzazione su un qualsiasi personal computer connesso alla rete internet pubblica, dei dati di fulmine in "tempo reale" (come definito al precedente Articolo 5) che si sono verificati nell'area di interesse di cui al precedente Articolo 6.

La fornitura dovrà prevedere la possibilità di accesso contemporaneo al servizio di visualizzazione in tempo reale da parte di almeno n. 6 postazioni di lavoro, che potranno essere ubicate anche in sedi differenti e dovranno essere rese disponibili almeno le seguenti funzioni:

- Scelta dell'intervallo di tempo visualizzabile, che dovrà essere almeno pari alle ultime 24 ore;
- Fasce orarie dell'intervallo di visualizzazione, utili per l'immediata individuazione del periodo in cui sono stati registrati i fulmini;
- Possibilità di attivazione di un segnale acustico al verificarsi di ogni fulmine;
- Informazione sul numero di fulmini positivi e negativi visualizzati;
- Possibilità di effettuare zoom all'interno dell'area di interesse;
- Possibilità di visualizzare la densità di fulminazione per celle in tempo reale (con dimensione della cella definibile dall'utente);
- Possibilità di descrivere delle aree di allarme, attivabili al cadere di un fulmine o colpo di fulmine (con soglie a scelta sul numero di eventi, intensità di corrente, tipologia di scarica).

Le caratteristiche minime dell'hardware richiesto per la fruizione del servizio, i sistemi operativi e browser supportati, nonché ogni altra informazione tecnica e/o relativa alla configurazione degli apparati, necessaria a garantire la corretta fruizione del servizio, dovranno essere esplicitate in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

7.2 Servizio di visualizzazione in tempo differito

Il servizio dovrà consentire, per almeno uno dei n. 6 accessi autorizzati di cui al precedente Articolo 7.1, l'estrazione e la visualizzazione dei dati di fulmine in "tempo differito" che si sono verificati nell'area di interesse di cui al precedente Articolo 6, almeno a partire dal 01 settembre 2005; i dati di "tempo differito" dovranno risultare registrati, senza alcuna soluzione di continuità, dalla data richiesta alla data di abbonamento, con medesima copertura di rete e caratteristiche confrontabili (almeno: efficienza > 90% e precisione media 500m) ai dati in tempo reale di cui al precedente Articolo 5.

La fornitura dovrà prevedere la possibilità di estrazione dei dati relativi all'area di interesse mediante selezione della data e degli orari di inizio e fine dell'intervallo di riferimento scelto (con dettaglio al minuto secondo), consentendo, in una unica visualizzazione, il recupero dei dati relativi almeno ad una finestra temporale di 24 ore (ad es.: con apposita richiesta di accesso alla banca dati, selezionando come inizio la data del 01 gennaio 2020 alle ore 10:00:30 e come fine la data del 02 gennaio 2020 alle ore 9:59:30, si dovranno poter recuperare e visualizzare le informazioni relative ai fulmini registrati, in un'unica visualizzazione).

I dati recuperati in modalità "tempo differito" dovranno consentire:

- la visualizzazione delle caratteristiche del singolo fulmine (coordinate geografiche, numero di colpi di fulmine, istante in cui si è verificato, picco di corrente e polarità);
- il replay a velocità variabile della successione di fulmini, secondo la successione temporale originale;

- il salvataggio dei dati estratti almeno in formato .txt (testo) ed in formato .kmz o comunque importabile in Google Earth;
- il salvataggio dei dati in formato proprietario, ai fini della visualizzazione identica al tempo reale;
- l'estrazione dei dati in forma tabellare;
- la possibilità di effettuare zoom all'interno dell'area di interesse;
- la possibilità di visualizzare la densità di fulminazione per celle in tempo differito (con dimensione della cella definibile dall'utente).

Se diverse da quelle richieste per il precedente Articolo 5, in sede di presentazione dell'offerta tecnica dovranno essere esplicitate le caratteristiche minime dell'hardware richiesto per la fruizione del servizio, i sistemi operativi supportati, i browser supportati e ogni altra informazione tecnica o relativa alla configurazione degli apparati, necessaria a garantire la corretta fruizione del servizio in tempo differito.

Articolo 8

Prova di funzionamento

Al fine di verificare l'effettiva e perfetta rispondenza del servizio offerto alle esigenze dell'Amministrazione, in sede di valutazione delle offerte pervenute si procederà all'esecuzione di una prova di funzionamento.

A tal fine è prevista l'attivazione, su una postazione di lavoro della Sala Operativa Regionale Unificata, del servizio offerto da ciascun partecipante.

Le tempistiche relative alla suddetta attivazione di prova, dovrà essere concordata con ciascun singolo partecipante e dovrà in ogni caso essere effettuata prima del completamento della valutazione dell'offerta tecnica.

L'attivazione di prova dovrà integrarsi perfettamente nella rete LAN regionale esistente e sarà soggetta a valutazione da parte della commissione di gara: nel caso in cui l'esito dell'attivazione di prova sia totalmente o parzialmente negativo sarà richiesto al concorrente di provvedere alla eliminazione delle anomalie riscontrate entro il termine perentorio di 5 (cinque giorni) naturali e consecutivi dalla data della richiesta.

Nel caso in cui il concorrente rifiuti di sottoporsi alla prova o lasci trascorrere i 5 giorni di cui all'Articolo precedente senza provvedere alle integrazioni e/o modifiche necessarie, l'Amministrazione procederà all'esclusione dalla procedura di gara.

Tutti gli oneri, con esclusione dei soli costi relativi all'accesso alla rete internet, connessi con la realizzazione della suddetta attivazione di prova, saranno ad esclusivo carico del concorrente.

Articolo 9

Progettazione esecutiva del servizio

Nell'ambito della documentazione tecnica che il concorrente all'appalto dovrà predisporre per la partecipazione alla procedura di gara, sono ricompresi gli elaborati di progettazione esecutiva, da redigere con le modalità riportate nella relazione tecnica illustrativa, nel disciplinare di gara e negli altri documenti del bando di gara.

Articolo 10

Durata del contratto

La durata del contratto è stabilita in **anni due** che decorreranno dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero, da quella, se antecedente, di sottoscrizione del verbale di inizio attività, che verrà all'uopo predisposto dall'Amministrazione nel caso di ravvisate esigenze od opportunità di anticipare l'operatività del nuovo servizio oggetto d'appalto.

Alla scadenza naturale, l'Amministrazione potrà esercitare, unilateralmente e alle stesse condizioni tecniche ed economiche, la facoltà di rinnovo dell'appalto, per un periodo massimo di ulteriori anni 2 (due).

L'eventuale rinnovo dell'affidamento, da formalizzarsi, in ogni caso, con apposito atto aggiuntivo, sarà comunicato dall'Amministrazione all'appaltatore, almeno 2 (due) mesi prima della scadenza contrattuale.

Articolo 11

Interventi di manutenzione del servizio e/o di ripristino della piena funzionalità

I difetti di funzionamento e/o le avarie riscontrate dall'Amministrazione, che rendono non fruibile il servizio affidato, nei termini di efficienza e operatività stabiliti nel contratto, saranno segnalate dagli operatori, a mezzo posta elettronica, nella fascia oraria che va dalle ore 08:00 alle 17:00 di tutti i giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì).

L'appaltatore dovrà prendere in carico le suddette segnalazioni con ogni tempestività, attraverso la comunicazione all'Amministrazione (a mezzo posta elettronica) del numero identificativo univoco della segnalazione e dei tempi stimati per il ripristino.

Nell' caso in cui il tempo di ripristino del malfunzionamento del servizio sia stimato superiore alle 72 ore dal momento della segnalazione, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell'Amministrazione quanto necessario a garantirne la fruizione attraverso altri canali o in altra forma, condivisa con l'Amministrazione stessa, per tutto il tempo necessario al ripristino della piena funzionalità.

Nel caso di avarie o malfunzionamenti del servizio, non imputabili all'Appaltatore e che determinino un disservizio stimato superiore alle 24 ore, l'Appaltatore dovrà tempestivamente trasmettere all'Amministrazione una relazione descrittiva delle cause del disservizio, dei tempi stimati per il ripristino della piena funzionalità e comprovare la propria estraneità rispetto alle suddette cause.

Articolo 12

Invariabilità del corrispettivo d'appalto e modalità di pagamento

Il corrispettivo del servizio fornito, al netto d'I.V.A., è determinato dall'offerta economica dell'appaltatore ed è fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale. Sono esclusi, pertanto, ulteriori oneri per l'Amministrazione.

Il suddetto corrispettivo sarà liquidato mediante il pagamento all'Appaltatore di fatture semestrali posticipate, previo accertamento, da parte dell'Amministrazione, del possesso dell'Appaltatore dei requisiti di regolarità fiscale, contributiva e giuridica previsti dalla vigente legislazione.

Il pagamento delle fatture accettate dall'Amministrazione sarà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato al creditore e dedicato al presente appalto, anche in via non esclusiva e fatti salvi, comunque, gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010. In ogni caso, l'Appaltatore assume tutti gli ulteriori obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., fermo restando che, in caso di inosservanza degli obblighi anzidetti, in qualunque modo accertati, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 13

Inadempimenti e penali

In caso di disservizio o mancata erogazione del servizio per una durata temporale superiore alle 24 ore consecutive per cause riconducibili all'Appaltatore o senza che lo stesso Appaltatore ne abbia data tempestiva segnalazione, ovvero in tutti i casi in cui all'Amministrazione non è garantita la fruizione del servizio per più di 24 ore consecutive per cause riconducibili all'Appaltatore (mancata attivazione del servizio di manutenzione nei tempi e con le modalità di cui al precedente Articolo 10, inaccessibilità della banca dati, ecc...), l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari allo 0,3% per ogni ulteriore periodo di 24 ore di disservizio.

L'Amministrazione si riserva di applicare le predette penali attraverso corrispondente decurtazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo del servizio, oppure mediante escussione parziale della cauzione definitiva.

Fermo restando quanto sopra, qualora l'ammontare delle penali applicate ecceda il limite del 10% (dieci per cento) del corrispettivo complessivo di aggiudicazione, I.VA esclusa, l'Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

Gli inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali saranno contestati dall'Amministrazione all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata. In tal caso, l'Appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità (posta elettronica certificata), le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni.

Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta nel termine sopra indicato, l'Amministrazione procederà ad applicare all'Appaltatore le penali come sopra indicate.

Articolo 14

Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazioni sociali ed assistenza dei lavoratori, ivi comprese quelle concernenti il diritto al lavoro dei disabili, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.

Articolo 15

Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, l'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a prestare, nelle forme di legge previste (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; art. 54 della L.R. 3/2007) e con le modalità precisate nel bando di gara, la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente.

La fideiussione relativa alla cauzione definitiva deve essere presentata corredata di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La cauzione definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale ed il soddisfacimento di crediti vantati da terzi, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e l'esperibilità di ogni ulteriore azione ritenuta necessaria, ove l'importo della cauzione non risultasse sufficiente.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per la garanzia provvisoria.

La cauzione è svincolata alla data di ultimazione delle prestazioni eseguite, di cui all'articolo 9 del presente capitolato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

La mancata costituzione della garanzia determina, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno, la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la stessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare.

Articolo 16

Cessione del contratto e/o fallimento dell'appaltatore - Subentro nella titolarità del contratto

E' vietata la cessione, a qualsiasi titolo, del contratto, pena la nullità della cessione medesima.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. 50/2016, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i predetti sessanta (60) giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cessione, trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con

la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Articolo 17

Risoluzione del contratto

È facoltà dell'Amministrazione appaltante risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa contestazione degli addebiti alla Società e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, nei seguenti casi:

- ipotesi di cui all'art. 2, commi c), d), i) del protocollo di legalità sugli appalti, sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale della Campania, dal Prefetto di Napoli, dal Presidente della Provincia di Napoli, dal Sindaco di Napoli e dal Presidente della Camera di Commercio in data 01 agosto 2007 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 54 del 15 ottobre 2007.
- fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 comma 3 del D.P.R. 445/00, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà rilasciate dalla Società ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/00, il contratto si intenderà risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione;
- nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultassero positivi;
- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nel capitolato;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Regione;
- azioni giudiziarie intentate da terzi contro la Regione per fatti o atti compiuti dalla Società nell'esecuzione del servizio;

- In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode o quando interrompa l'esecuzione del contratto, anche se in dipendenza di contestazioni;
- quando l'Appaltatore a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità delle prestazioni del servizio e/o per la pendenza di contenziosi o per qualsiasi altra causa non riconosciuta, sospenda o ritardi l'esecuzione delle prestazioni;
- nel caso di livello insoddisfacente del servizio di cui al presente capitolato e in tutti gli altri casi espressamente contemplati nel presente capitolato, ovvero previsti dalle vigenti disposizioni in materia.

Nei casi predetti spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e l'Amministrazione appaltante avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto dell'Appalto a terzi, addebitandone il relativo costo all'Appaltatore.

In caso di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore, l'Amministrazione appaltante avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva.

Articolo 18

Definizione delle controversie

La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi e/o inerenti all'interpretazione ed esecuzione dell'appalto è esclusivamente devoluta alla competenza del Foro di Napoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2 del Cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, risulta la competenza di altro Giudice, nonché il ricorso a forme di arbitrato.

Articolo 19

Trattamento di dati personali

La Società, accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è a designata Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'Informativa per il trattamento dei dati personali dell'Amministrazione consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.campania.it/regione/it/privacy/privacy>, nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

La Società è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui allo schema di contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente capoverso sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto e non concerne unicamente i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Società sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

La Società potrà citare i termini essenziali del Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione della Società stessa a gare e appalti.

La Società si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 20

Spese di contratto

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese relative al contratto e, in particolare, quelle relative alle imposte di bollo e di registro.